



**Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" di Cantello
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633

C.F. 95039440128 –Cod. Meccanografico: VAIC807004 – e-mail (certificata): vaic807004@pec.istruzione.it

Email: vaic807004@istruzione.it - Sito web: www.cantelloscuola.edu.it

**REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
A NORMA DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS 165 DEL 30/3/2001**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n°165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola del 29 novembre 2007;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO in particolare l'art.7 c. 6 del D.Lgs 165 del 30/3/2001, che prevede che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l'art. 53 del D.Lgs 165 del 30/3/2001, sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2 del 11/3/2018;

-VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO in particolare l'art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art.44 comma 4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto, può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO in particolare l'art.45 c. 2 lettera h), secondo cui al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

EMANA

il seguente regolamento **PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7 comma 6 del D.Lgs 165 del 30/3/2001**

Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o nel Programma Annuale, nonché per le attività progettuali, culturali, formative, di aggiornamento, sperimentazione, promozione e relative alla sicurezza.

Art. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio ed esclusivamente per acquisire prestazioni che non rientrino nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente, pertanto l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti e attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

1. Sono oggetto di procedura semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa per la scelta dell'esperto/collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.
2. Si applica la procedura semplificata, con individuazione e affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico, in caso di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo.
3. Fatto salvo quanto disciplinato ai precedenti comma 1 e 2, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite Avviso da pubblicarsi all'Albo on line dell'Istituto.

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

Verificato che non sussistono risorse umane all'interno dell'Istituto a cui affidare l'incarico, ai fini della selezione degli esperti esterni si procederà attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati all'albo on line dell'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione del Responsabile del Procedimento;

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 97/2013;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5. MODALITÀ DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. La domanda di partecipazione dovrà riportare:

- a. Dati anagrafici;
- b. Titoli culturali;
- c. Esperienze professionali;
- d. Pubblicazioni;

2. Alla domanda andranno allegati:

- a. Dichiarazione sostitutiva di certificazione da redigere in base al modello allegato al bando;
- b. Dichiarazione assenza condanne penali;
- c. Curriculum vitae in formato europeo;
- d. Proposta di realizzazione Progetto (organizzazione tempi e modalità)
- e. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche amministrazioni);
- f. Offerta economica;

3. La domanda va consegnata in copia cartacea brevi manu agli uffici dell'Istituto e in busta chiusa.

La stessa può essere inviata all'Istituto tramite raccomandata A/R; in tal caso è ritenuta valida la data di arrivo all'Istituto.

Art. 6 - ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI BANDI

Sono escluse dalla partecipazione ai Bandi le domande:

- a. pervenute oltre i termini stabiliti;
- b. incomplete;
- c. di esperto non in possesso del titolo specifico per accedere alla selezione;
- d. prive della sottoscrizione autografa.

Art.7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

I contraenti cui conferire i contratti sono valutati da apposita commissione interna nominata dal dirigente scolastico. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti indicati nel Bando previa compilazione di apposita griglia di valutazione.

In particolare verranno valutati:

- a. Qualificazione professionale;
- b. Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c. Entità del compenso proposto.

L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre Istituzioni Scolastiche Statali mediante Collaborazioni Plurime, precede quella di esperti esterni all'amministrazione.

L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati con la più giovane età.

Art. 8 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007.

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti esterni all'amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.

Art. 9– DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi-CCNL scuola –tariffe professionali). In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente

all'Amministrazione. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. Il compenso viene erogato dietro presentazione di fattura elettronica o apposita documentazione, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri previsti dal contratto. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili salvo eccezioni di comprovata ed urgente necessità.

Art. 11- RESCSSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

3. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi degli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto e motivato di 24 ore.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art. 12 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

Art. 13 - INTERVENTI DI ESPERTI SENZA ONERI PER LA SCUOLA

1. Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite Convenzioni con Enti e Associazioni finalizzate alla collaborazione di loro esperti per la realizzazione di attività deliberate dal Collegio Docenti e previste nel PTOF.

2. Il Dirigente scolastico è delegato anche a stipulare Convenzioni con le Università e/o Scuole secondarie finalizzate all'accoglimento di studenti tirocinanti.

3. Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto ad affidare incarichi scritti ad esperti esterni che propongano interventi a titolo gratuito.

Quanto riportato nei punti 1.2. e 3 verrà comunicato al Consiglio d'Istituto.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo dopo la sua approvazione da parte dell'Organo competente.

Art. 15- NORME FINALI

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto in data 17 Maggio 2021 e resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo collegiale competente.

Il presente Regolamento è pubblicato in sul sito dell'Istituto.